

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

ART. 1 Costituzione

E' costituita un'associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. del Codice Civile denominata "CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE" di seguito "CRAL DI GRUPPO" regolato dalle norme del Codice Civile e altre leggi applicabili, e dal presente Statuto.

La compagine sociale è costituita tra:

- i CRAL del Gruppo Banco Popolare identificati all'allegato 1, di seguito "CRAL";
- il Banco Popolare in qualità di Capo Gruppo, di seguito "BANCO".

ART. 2 Sede

Il CRAL DI GRUPPO ha sede sociale e legale in Montorio (Vr), via Guerina n. 99.

ART. 3 Durata

La durata del CRAL DI GRUPPO è illimitata.

ART. 4 Scopo sociale

Il CRAL DI GRUPPO è apolitico e aconfessionale e non persegue attività di lucro. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito per favorire attività associative e istituzionali statutariamente previste.

Il CRAL DI GRUPPO ha lo scopo di promuovere e perseguire attività culturali, ricreative, artistiche, sportive, turistiche, di convenzionamento e di servizio a favore dei Soci e dei loro familiari, avvalendosi anche delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Le attività sono promosse anche dai Circoli territoriali di cui all'art. 14, con il compito specifico di sviluppare e valorizzare le esperienze associative locali in linea con gli scopi sociali e con le attività definite a livello generale dal Consiglio Direttivo del CRAL DI GRUPPO, utilizzando le disponibilità economiche previste dalle norme di Regolamento del CRAL DI GRUPPO.

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

ART. 5 Patrimonio

Il Patrimonio del CRAL DI GRUPPO è composto:

- dalle quote associative degli aderenti ove previste dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi e dalle elargizioni ove previsti provenienti da Banco Popolare, da Aziende, da Enti, da Associazioni;
- da ogni altra entrata compatibile con le disposizioni di legge in materia.

Il Patrimonio non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale il CRAL DI GRUPPO è stato costituito.

ART. 6 Aderenti

La compagine sociale:

- il Banco.
- i CRAL del Gruppo Banco Popolare di cui all'allegato 1;

Sono Soci ordinari:

- i Dipendenti in servizio del BANCO e di società controllate ;
- gli aderenti al Fondo di Solidarietà o a forme analoghe di ammortizzatori sociali;
- i Pensionati del BANCO e di società controllate ;
- Il Consiglio Direttivo può nominare con delibera unanime, Soci Onorari le persone fisiche che abbiano mostrato sensibilità allo spirito cooperativistico.

Il Consiglio Direttivo può nominare con delibera unanime, Soci anche le persone fisiche che ne facciano richiesta, diverse dalle categorie sopra indicate, con motivazioni attinenti alle finalità del CRAL DI GRUPPO.

I familiari partecipano alle attività sociali, ed in considerazione della funzione sociale del CRAL DI GRUPPO ciò è consentito anche successivamente al decesso del socio ordinario.

Il Socio Onorario può partecipare alle attività sociali e usufruire dei servizi inerenti, non ha diritto di voto né può assumere cariche negli organi amministrativi o di controllo.

Nessuna quota associativa è richiesta al Socio Onorario.

Le categorie di Soci sopra elencati costituiscono l'insieme degli aderenti al CRAL DI GRUPPO.

STATUTO

del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

del Gruppo Banco Popolare

ART. 7 Iscrizioni ed esclusioni

Le iscrizioni dei Soci al CRAL DI GRUPPO avverranno nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di infrazione da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto e dal Regolamenti del CRAL DI GRUPPO, nonché di comportamento indecoroso e/o tale da nuocere moralmente o materialmente al CRAL DI GRUPPO, il Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni, compresa l'esclusione definitiva.

La qualità di socio prevede uguaglianza di diritti e di doveri, non è trasmissibile e si perde in caso di uscita (non derivante da pensionamento o adesione al Fondo di Solidarietà o a forme analoghe di ammortizzatori sociali;) dal Gruppo Banco Popolare o per esclusione.

La perdita della qualifica di Socio avviene in particolare per:

- perdita della qualifica di Dipendente del Banco (tranne il caso di quiescenza)
- recesso
- decesso
- radiazione
- scioglimento dell'Associazione.

ART. 8 Quote associative

I Soci sono tenuti a versare le quote associative ove previste.

In caso di cessazione del rapporto associativo niente è dovuto al Socio a tale titolo.

Il rapporto associativo si ritiene tacitamente rinnovato qualora non sia stata data disdetta scritta entro tre mesi dalla fine di ciascun anno.

La misura, le modalità e i termini di pagamento delle quote associative sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 Organi sociali

Sono Organi del CRAL DI GRUPPO:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Collegio Sindacale
- 5) I Circoli territoriali.

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

La durata di ogni mandato degli Organi sociali è fissata in anni quattro.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Sono previsti solo rimborsi per le spese necessarie alla partecipazione alle riunioni degli Organi sociali e alle attività di rappresentanza, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 Assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci regolarmente iscritti.

I Soci hanno diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria:

- si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario completo del parere di merito del Collegio Sindacale e del preventivo,
- nomina i componenti elettivi del Consiglio Direttivo,
- nomina i componenti elettivi del Collegio Sindacale,
- delibera su ogni argomento attinente la gestione sottoposto dal Consiglio Direttivo o proposto da almeno un quinto dei soci che la compongono, e su quant'altro demandato per legge o statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- approva le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci,
- delibera su ogni altro argomento straordinario proposto dal Consiglio Direttivo o proposto da almeno un quinto dei soci,
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo mediante avviso del Presidente ai Soci che la compongono almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettuazione, mediante posta elettronica ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare pronta conoscenza, specificando: la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

STATUTO

del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

del Gruppo Banco Popolare

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci e, in seconda e terza convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea straordinaria, in quarta convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei soci presenti, e dei 4/5 dei soci presenti per lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CRAL DI GRUPPO o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto a distanza espresso attraverso l'utilizzo di appositi sistemi - anche telematici - per cui, ad ogni effetto, il socio si considera regolarmente intervenuto all'Assemblea.

In sede di Assemblea ordinaria e straordinaria, il voto espresso conserva validità anche per la successiva convocazione della stessa Assemblea. Nel caso di seconda convocazione il risultato dell'Assemblea antecedente resta sospeso in attesa del completo espletamento della procedura assembleare di voto. Nel corso dell'assemblea in seconda convocazione possono votare esclusivamente coloro che non hanno votato nella precedente.

Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, e il Segretario sottoscrivono il verbale dell'Assemblea.

ART. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri nominati dal Banco e da 7 consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci in funzione dei circoli territoriali esistenti, secondo le norme di Regolamento del CRAL DI GRUPPO.

Il numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci potrà variare in ragione del numero dei Circoli Territoriali secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo a modifica del regolamento elettorale, assicurando che i Consiglieri nominati dal Banco costituiscano almeno il 33% del totale dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un mandato ed è rieleggibile per non più di tre mandati.

Il Consiglio Direttivo elegge con voto palese fra i propri membri:

- il Presidente (da individuarsi tra i membri nominati dalla Capogruppo)
- il Vice Presidente (da individuarsi tra i membri eletti);

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno il 50% dei suoi membri, o su richiesta del Collegio Sindacale.

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

E' validamente costituito con la presenza del 70% dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti;

Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, curando la promozione delle attività sociali,
- definisce i Circoli territoriali fissandone autonomie e funzioni,
- redige ed approva i Regolamenti del CRAL DI GRUPPO, ivi compreso il Regolamento elettorale secondo criteri di rappresentatività basati sui Circoli territoriali,
- propone modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria,
- redige e approva la bozza del rendiconto economico finanziario e del preventivo,
- valuta le domande di adesione,
- definisce l'importo delle eventuali quote associative,
- può nominare un Tesoriere e un Segretario. Le due cariche possono anche coincidere.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni e alla tenuta dei libri prescritti dalla legge.

Il consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene considerato decaduto.

In caso di dimissioni, di decadenza o di decesso del componente del Consiglio Direttivo viene sostituito dal primo dei non eletti nel circolo territoriale di appartenenza.

ART. 12 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del CRAL DI GRUPPO, viene designato dal Banco e nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tutto il mandato ed è rieleggibile per non più di tre mandati.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza e/o di impedimento, dal Vice Presidente.

Il voto espresso dal Presidente prevale nel caso di parità di voti espressi in Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- rappresenta il CRAL DI GRUPPO nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- stipula gli atti inerenti le attività del CRAL DI GRUPPO;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- convoca le riunioni dell'Assemblea dei Soci;

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

cessa dalla carica per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

ART.13 Il Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri di cui 1 designato dal Banco (il Presidente) e 2 eletti dall'Assemblea dei Soci, avendo cura di individuare elementi di provata specifica competenza ed esperienza in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge.

Il Collegio sindacale rimane in carica per un mandato ed è rieleggibile per non più di tre mandati.

Il Collegio sindacale esplica funzioni di controllo sulla legittimità della gestione del CRAL DI GRUPPO e ne riferisce all'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio annuale, con una relazione scritta che sarà allegata al rendiconto economico finanziario.

Il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La carica di sindaco è svolta a titolo gratuito.

ART.14 Circoli territoriali

Sono costituiti presso ciascun collegio elettorale territoriale organismi denominati Circoli territoriali, definiti dalle norme del Regolamento del CRAL DI GRUPPO, e il cui numero può essere variato con delibera del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Statuto, con il compito specifico di sviluppare e valorizzare le esperienze associative locali in un'ottica di integrazione con le attività definite a livello generale dal Consiglio Direttivo del CRAL DI GRUPPO:-

I Circoli territoriali eleggono in applicazione delle norme del predetto Regolamento un proprio Consiglio territoriale composto da:

- il responsabile del Circolo territoriale con funzioni deliberative e consultive,
- altri componenti il cui numero viene definito in relazione alle previsioni del predetto Regolamento.

Il responsabile assume anche la funzione di Consigliere del Consiglio Direttivo del CRAL di GRUPPO.

Contributi volontari aggiuntivi raccolti o pervenuti ai Circolari territoriali, saranno destinati ad iniziative nell'ambito del bacino del Circolo territoriale interessato. Così come i saldi attivi della gestione dei Circoli rientranti a norma dell'art. 6 tra i soci fondatori, saranno assegnati ai Circoli territoriali il cui ambito ricomprende i territori già di competenza degli stessi.

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

ART.15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione, con la conseguente decadenza degli Organi Sociali, deliberato dall'Assemblea straordinaria, comporta la messa in liquidazione del CRAL DI GRUPPO.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria e sentito l'organismo di controllo di cui alla normativa vigente e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori in base a quanto previsto dalle norme di legge in materia tempo per tempo vigenti.

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

Allegato 1

Cral di cui agli artt 1 e 6 dello Statuto:

- Cral Banca Popolare di Verona,
- Cral Banco San Geminiano e San Prospero,
- Cral Banca Popolare di Novara (Igea),
- Cral Banca Popolare di Lodi,
- Cral Creberg,
- Cral Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

REGOLAMENTO DEL CRAL DI GRUPPO BANCO POPOLARE

(approvato dal Consiglio Direttivo)

Il Regolamento del CRAL DI GRUPPO del Banco Popolare, deliberato dal Consiglio Direttivo in attuazione delle previsioni di cui all'art. 11 dello Statuto, contiene le norme fondamentali per l'attuazione dello Statuto e per il regolare svolgimento delle attività del CRAL, cui potranno far seguito quando necessario e opportuno ulteriori deliberazioni del Consiglio Direttivo, e si compone di tre sezioni rispettivamente contenenti le disposizioni sul regolamento dei Circoli territoriali, sul regolamento di gestione amministrativa e contabile e sul regolamento delle elezioni.

Sezione I

REGOLAMENTO DEI CIRCOLI TERRITORIALI

Vengono individuati ai sensi dell'art. 14 dello Statuto i seguenti CIRCOLI TERRITORIALI e i corrispondenti bacini elettorali, che definiranno l'appartenenza territoriale dei soci e gli ambiti di competenza dei CIRCOLI TERRITORIALI medesimi, avuto riguardo all'articolazione organizzativa in ambiti regionali del Gruppo Banco Popolare e tenuto conto della specificità della Regione Lombardia nel cui ambito si collocano le realtà storicamente riconducibili ai circoli ex Creberg ed ex BPL.

Il Consiglio Direttivo delibera la variazione del numero dei Circoli territoriali definiti nel presente Regolamento con delibera prevista nell'art. 11 dello Statuto

a) Circolo Territoriale Verona	Bacino elettorale: Friuli V.G., Veneto, Trentino A.A.
b) Circolo Territoriale Modena	Bacino elettorale: Emilia Romagna, Marche
c) Circolo Territoriale Novara	Bacino elettorale: Valle d'Aosta, Piemonte
d) Circolo Territoriale Roma	Bacino elettorale: Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia
e) Circolo Territoriale Lodi	Bacino elettorale: Regione Lombardia (escluso ambito Circolo Territ. Bergamo) – Liguria - Sardegna

STATUTO

del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

del Gruppo Banco Popolare

f) Circolo Territoriale Lucca	Bacino elettorale: Toscana, Umbria
g) Circolo Territoriale Bergamo	Bacino elettorale: Regione Lombardia ambito Creberg

Referenti territoriali e Responsabili dei CIRCOLI TERRITORIALI

In ogni CIRCOLO TERRITORIALE vengono eletti un numero di referenti (titolare e supplente), determinato, al fine di garantire l'efficace presidio delle attività nei diversi territori, sulla base dell'articolazione organizzativa del Gruppo Banco Popolare negli ambiti regionali - e con la specificità della regione Lombardia - secondo quanto sopra previsto. Conseguentemente, ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di assumere con delibera le necessarie determinazioni per garantire nel tempo la piena aderenza alla ricordata finalità di presidio territoriale, il criterio di determinazione numerica dei referenti da eleggere in ciascun CIRCOLO TERRITORIALE è stabilito, in fase di avvio dell'operatività del CRAL e con riferimento alle consistenze numeriche in essere nei bacini di riferimento sopra determinati, in ragione di uno a 150, con arrotondamento a unità superiore per frazione maggiore di 0,50. Tale rapporto (e arrotondamento) costituisce il limite massimo - **per un numero comunque non superiore a 7 per CIRCOLO TERRITORIALE** - dei referenti da eleggere nei singoli bacini elettorali.

I Referenti eletti nell'ambito di ogni bacino elettorale, eleggono - tra loro - il Responsabile del CIRCOLO TERRITORIALE.

I referenti hanno funzione di raccordo e proposta tra i soci e il Consiglio Direttivo.

Essi possono essere convocati annualmente dal Consiglio Direttivo se ritenuto necessario e/o opportuno, per un incontro consultivo su specifiche tematiche e iniziative del CRAL.

I Responsabili del CIRCOLO TERRITORIALE rappresentano il CRAL nel bacino territoriale di riferimento, sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo, sono responsabili della gestione programmatica e amministrativa di loro competenza, hanno funzione di raccordo con i Referenti - d'intesa con i quali saranno approntate le iniziative del Circolo sul territorio.

Il Responsabile del Circolo esercita le competenze per lo svolgimento dell'attività nel territorio di riferimento e partecipa come componente di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo del CRAL, collabora alla stesura del rendiconto analitico della attività associativa svolta, comprensivo delle spese sostenute nell'anno trascorso nonché appronta il preventivo per l'anno successivo, sulla scorta delle iniziative da intraprendere, individuate in uno ai referenti. Il rendiconto ed il preventivo serviranno al

STATUTO

del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

del Gruppo Banco Popolare

Consiglio Direttivo del CRAL per la attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 10 e 11 dello Statuto.

I CIRCOLI TERRITORIALI potranno costituire settori specializzati (Sezioni tematiche) per singole materie ed attività, che devono raccordarsi con le Sezioni tematiche nazionali.

Qualora dovessero sorgere contestazioni tra le varie rappresentanze territoriali dell'Associazione, le parti potranno ricorrere al Consiglio Direttivo.

In tutti i casi il Consiglio Direttivo, sentite le parti, esprimerà le proprie decisioni entro dieci giorni.

I Referenti appartenenti ad un Circolo territoriale possono, su proposta motivata indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno due terzi, procedere entro 30 giorni dalla comunicazione ad eleggere un nuovo Responsabile di Circolo, anche nel corso del mandato. Il Responsabile uscente decadrà automaticamente anche dal Consiglio Direttivo, nel quale subentrerà di diritto il neo eletto.

Sezione II

REGOLAMENTO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - STRUTTURA DI VILLA GUERINA - SEZIONI TEMATICHE NAZIONALI

La gestione amministrativa e contabile del Cral di Gruppo e dei Circoli territoriali è separata e distinta dalla gestione della struttura di Villa Guerina (Verona), di proprietà del Banco, che nomina il Responsabile della stessa (incarico compatibile con ruolo eventualmente ricoperto dalla medesima persona negli organismi del Cral di Gruppo e dei Circoli territoriali), e che ha consentito e consente, a condizioni di comodato d'uso, la fruizione delle strutture e dei servizi di Villa Guerina a favore del Cral di Gruppo. I contributi destinati dal Banco per la struttura di Villa Guerina sono girati dal Consiglio Direttivo del Cral di Gruppo alla struttura di Villa Guerina, il cui Responsabile è tenuto alla presentazione di rendiconto annuale delle spese al predetto Consiglio.

Il Cral di Gruppo avrà un unico codice fiscale ed eventuale partita Iva, se necessaria. Tutte le operazioni economico/finanziarie del Cral saranno contabilizzate e gestite dalla Segreteria del Circolo.

I Circoli territoriali per la gestione della loro autonomia economica, si doteranno di un c/c intestato al Circolo su delega del C.D., con poteri di firma al Responsabile del Circolo. Sul conto corrente del circolo affluiranno, tramite il conto corrente centrale del Cral di Gruppo, tutti i contributi da assegnare in base alla competenza territoriale ed al numero degli associati nelle misure deliberate dal C.D. e

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

l'eventuale quota parte del patrimonio di competenza rinveniente dal precedente cral aziendale sussistente. Tutte le operazioni del circolo dovranno transitare tramite il c/c, inviando a fronte apposite note di comunicazione alla Segreteria (su modello predisposto) con allegate le pezze giustificative fiscali. Le forme giustificative dovranno essere rigorosamente in linea con le esigenze fiscali dell'associazione e quindi dovranno seguire le indicazioni che il C.D. provvederà ad approvare su indicazione della Segreteria e condivisione dei Sindaci. La Segreteria appronterà, con la collaborazione dei responsabili dei Circoli e sulla scorta della documentazione prodotta, dei rendiconti specifici dei diversi Circoli che serviranno per la stesura del rendiconto annuale del Cral di Gruppo, insieme al bilancio sociale delle iniziative svolte.

Sezioni Tematiche Nazionali

La funzione di Sezione Tematica Nazionale, per specifica attività, viene assunta a rotazione dalle sezioni tematiche costituite presso i Circoli territoriali, su indicazione del/i Consigliere/i di riferimento e delibera del Consiglio. La programmazione di interesse nazionale della sezione (Tornei, corsi, ecc.) e la relativa copertura di bilancio rientrano nelle attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo del Cral di Gruppo, attribuisce nell'ambito dei Consiglieri, ad uno o più di essi, il compito di coordinamento nazionale delle sezioni, per categoria.

Le Sezioni Tematiche costituite nei Circoli territoriali, su attività specifiche nell'ambito degli scopi dell'associazione, sono raggruppate nelle seguenti categorie:

A- sportive B- culturali C- ricreative

Il Responsabile del Circolo, d'intesa con i Referenti, nomina un responsabile per ogni Sezione Tematica che si intende costituire nell'ambito del Circolo, valutando le disponibilità manifestate dai soci, le competenze specifiche ed il gradimento dei soci proponenti/aderenti. Le Sezioni possono avere, nell'ambito del Circolo, delle sottosezioni laddove giustificato dalle adesioni locali. Le Sezioni possono darsi un Regolamento per il loro funzionamento e per l'indicazione del responsabile, che sia in linea con lo Statuto ed i regolamenti dell'associazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

Le attività delle Sezioni locali rientrano nella programmazione e nei costi del Circolo di appartenenza. I responsabili delle Sezioni dovranno concordare la programmazione inerente la loro attività con il Responsabile di Circolo, per la presentazione dei preventivi annuali.

La Sezione tematica che ritiene di volersi proporre per la gestione del programma nazionale, per l'anno di competenza, a conferma o in sostituzione del precedente mandato, deve far pervenire – attraverso il responsabile di Circolo – al/i Consigliere/i incaricato/i del coordinamento nazionale della specifica categoria, un progetto di massima delle attività che si intendono programmare e dei costi presunti, entro i termini previsti dallo Statuto per la programmazione delle attività dei Circoli. Eventuali variazioni dei termini, conseguenti a necessità specifiche di singole attività, saranno decise dal Consiglio e rese note alle sezioni interessate.

Il/i Consigliere/i incaricato/i del coordinamento nazionale, gestisce/ono le seguenti funzioni per la categoria di competenza:

- sottopone/gono al Consiglio l'indicazione delle sezioni che assumono rilevanza nazionale per le specifiche attività, relazionando sul merito dei progetti pervenuti;
- sovrintende/ono allo svolgimento del programma approvato ed alle attività collegate (logistica/organizzazione) assegnate alla Segreteria ed alla applicazione delle decisioni del Consiglio al riguardo;
- cura/no i rapporti con le sezioni presenti nei Circoli, al fine di promuovere gli scopi Statutari, la circolarità delle iniziative, le sinergie possibili;
- sottopone/gono al Consiglio eventuali adesioni delle sezioni a Federazioni Nazionali, per attività e/o copertura assicurativa.

La partecipazione dei soci alle attività delle specifiche sezioni, è assolutamente su scelta individuale e volontaria, con nessuna responsabilità a carico del Cral per eventuali infortuni o danni subiti. Le Sezioni che lo riterranno opportuno, possono proporre la stipula di coperture assicurative collegate alle iniziative svolte.

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

Sezione III

ELEZIONI

L'elettorato attivo e passivo è, per ciascun socio ordinario di cui all'art. 6 dello Statuto, esercitabile esclusivamente nell'ambito del collegio di appartenenza, secondo i bacini sopra indicati e in relazione alla sede di servizio di ciascuno in Banco Popolare o altra azienda del Gruppo.

Per i Pensionati e quanti hanno accesso al Fondo di Solidarietà o a forme analoghe di ammortizzatori sociali, vale ai fini dell'elettorato attivo e passivo il collegio di residenza o domicilio indicato dall'interessato, con la specificità della regione Lombardia, secondo quanto previsto per i bacini elettorali.

Il diritto di voto attivo compete singolarmente e senza ammissione di delega, anche in via telematica, ai soli soci ordinari di cui all'art. 6 dello Statuto, secondo quanto sopra dettagliato, a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa ove deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la possibilità di voto del socio ordinario, che per il medesimo mandato per cui si svolge l'elezione sia designato dal Banco tra i tre membri del Consiglio Direttivo o quale membro del Collegio Sindacale di pertinenza del Banco medesimo.

Il diritto a presentare la propria candidatura secondo le regole sopra dettagliate è esercitato nei tempi e con le modalità e formalità stabiliti dalla Commissione Elettorale in raccordo con il Consiglio Direttivo. La Commissione Elettorale è costituita su nomina del Consiglio Direttivo, ed esclude la partecipazione dei componenti stessi del Consiglio e dei Revisori.

Detta Commissione definisce le proprie modalità operative oltre che quelle di svolgimento delle attività di presentazione delle candidature e di votazione, anche con modalità telematica, di proclamazione degli eletti e di esame degli eventuali esposti in merito allo svolgimento delle elezioni.

Nell'ambito dei collegi elettorali sopra indicati è eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso ne ricorrano i presupposti in corso di mandato, subentra il supplente.

STATUTO
del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
del Gruppo Banco Popolare

Le votazioni alle scadenze stabilite (mandato quadriennale per massimo tre mandati consecutivi) riguardano

- i componenti del Consiglio territoriale di cui all'art. 14 dello Statuto (referenti), il cui numero è definito da ciascun Circolo territoriale, secondo quanto previsto dal Regolamento, Sez. 1.
- i due membri eletti del Collegio sindacale di cui all'art. 13 dello Statuto, per i quali il collegio elettorale è unico per tutti i Circoli territoriali.

Nelle more delle votazioni di cui al paragrafo che precede, le cariche di riferimento rimangono ricoperte dagli uscenti il cui mandato triennale è scaduto.